



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Allegato A

alla delibera n. 184/18/CONS dell'11 aprile 2018

“Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti”

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
 - a) “*Testo unico*”: il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i;
 - b) “*Autorità*”: l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni istituita dall’art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
 - c) “*Direzione competente*”: la Direzione competente ai sensi del Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità;
 - d) “*opere europee*”: le opere come definite dall’art. 2, comma 1, *lett. cc*), del *Testo unico*;
 - e) “*opere audiovisive di espressione originale italiana*”: le opere come definite, ai sensi dell’art. 44-*sexies* del *Testo unico*, dal Regolamento dei Ministri dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali e del turismo;
 - f) “*opere cinematografiche di espressione originale italiana*”: le opere come definite, ai sensi dell’art. 44-*sexies* del *Testo unico*, dal Regolamento dei Ministri dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali e del turismo;
 - g) “*opera cinematografica*”: l’opera audiovisiva come definita dall’art. 2, comma 1, *lett. b*), della legge 14 novembre 2016, n. 220;
 - h) “*servizio di media audiovisivo*”: il servizio come definito dall’art. 2, comma 1, *lett. a*), del *Testo unico*;
 - i) “*servizio di media audiovisivo lineare*” o “*radiodiffusione televisiva*”: il servizio come definito dall’art. 2, comma 1, *lett. i*), del *Testo unico*;
 - l) “*servizio di media audiovisivo non lineare*”, ovvero “*servizio di media audiovisivo a richiesta*”: il servizio come definito dall’art. 2, comma 1, *lett. m*), del *Testo Unico*;
 - m) “*fornitore di servizi di media*”: il fornitore di servizi come definito dall’art. 2, comma 1, *lett. b*), del *Testo unico*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- n) “*responsabilità editoriale*”: la responsabilità come definita dall’art. 2, comma 1, lett. h), del *Testo unico*;
- o) “*fornitore di programmi in pay-per-view*”: il soggetto che, sotto la propria responsabilità editoriale, trasmette a pagamento un singolo programma televisivo, o un gruppo di programmi televisivi, organizzati dal fornitore di servizi secondo un palinsesto e destinati alla fruizione del pubblico con possibilità di acquisto da parte dell’utente nei momenti immediatamente antecedenti alla sua disponibilità, o alla disponibilità del primo programma nel caso si tratti di un gruppo di programmi;
- p) “*canale tematico*”: un canale che dedica almeno il 70 per cento della programmazione ad un tema specifico in relazione ad un pubblico di riferimento;
- q) “*trasmissioni adatte ai minori ovvero idonee alla visione da parte dei minori e degli adulti*”: le produzioni e i programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori e degli adulti di cui all’art. 34, comma 10, del *Testo unico*;
- r) “*trasmissioni specificamente rivolte ai minori*”: le opere audiovisive, comprese quelle di animazione, che tengano conto della sensibilità dell’età evolutiva con particolare riferimento alla fascia di età fino a quattordici anni, di cui all’art. 34, comma 10, del *Testo unico*;
- s) “*ore assoggettabili*”: il numero complessivo di ore di programmazione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di *teletext* e televendite di cui all’art. 44-bis, comma 1, del *Testo unico*;
- t) “*catalogo*”: l’insieme, predisposto secondo criteri predeterminati da un fornitore di servizi di media audiovisivi non lineari, di programmi che possono essere fruiti al momento scelto dall’utente;
- u) “*catalogo tematico*”: un catalogo che dedica almeno il 70 per cento delle ore messe a disposizione nell’ambito del catalogo ad un tema specifico in relazione ad un pubblico di riferimento;
- v) “*produttori indipendenti*”: gli operatori della comunicazione europei che svolgono attività di produzioni audiovisive e che non sono controllati da, ovvero collegati a, fornitori di servizi di media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana e, alternativamente: per un periodo di tre anni non destinano più del 90 per cento della propria produzione ad un solo fornitore di servizi di media audiovisivi e sono titolari di diritti secondari.

D.1 Si condividono le definizioni proposte?



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Art. 2

Ambito soggettivo di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano a tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi, sia lineari sia non lineari, compresa la *pay per view*, soggetti alla giurisdizione italiana, fatto salvo quanto previsto all'art. 6, comma 5.
2. Il presente Regolamento non si applica alle emittenti televisive operanti in ambito locale.

D.2 Si condividono finalità e ambito di applicazione così delineati?

Art. 3

Produttori indipendenti europei

1. Ai fini del riconoscimento della qualifica di produttore indipendente devono obbligatoriamente ricorrere i seguenti due requisiti:
 - a) lo svolgimento di attività di produzione audiovisiva;
 - b) l'assenza di legami di controllo e collegamento con fornitori di servizi di media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana.

In aggiunta ai due requisiti obbligatori deve altresì ricorrere una delle seguenti condizioni:

- a) non destinare, per un periodo di tre anni, più del 90 per cento della propria produzione ad un solo fornitore di servizi di media audiovisivi;
 - b) essere titolari di diritti secondari.
2. Con riferimento allo svolgimento dell'attività di produzione audiovisiva, l'operatore della comunicazione prevede tale specifica nell'oggetto sociale del proprio Statuto.
 3. Con riferimento alla nozione di controllo e collegamento si fa riferimento all'art. 43, commi 14 e 15, del *Testo unico*.
 4. Per fornitore di servizi di media soggetto alla giurisdizione italiana si applica la definizione di cui all'art. 1-bis, commi 2 e 3, del *Testo unico*.
 5. Con riferimento al criterio della destinazione della produzione, per triennio si intendono gli ultimi tre anni a partire da quello su cui verte l'obbligo di verifica da parte dell'Autorità. Inoltre, il limite del 90 per cento della produzione è determinato sulla base del valore totale dei ricavi generati dal produttore indipendente a titolo di corrispettivo per le commesse realizzate a favore di fornitori di servizi di media audiovisivi.
 6. Rientrano nell'attività di produzione televisiva dei produttori indipendenti tutte le attività di produzione e coproduzione, anche con emittenti televisive, di opere audiovisive di qualunque genere o di parti di esse, ivi comprese le attività dirette alla realizzazione dell'edizione italiana delle opere stesse. Rientrano nell'attività di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

produzione televisiva dei produttori indipendenti anche le opere realizzate per conto terzi.

D.3 Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito all'individuazione delle specificazioni relative ai criteri per la definizione di produttore indipendente?

D.4 Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alle tipologie di attività di produzione e coproduzione che rientrano nella definizione prevista al comma 6. Si ritiene di includere nelle sopracitate attività anche altre voci di costo relative alla distribuzione delle opere audiovisive?

Titolo II

Obblighi di programmazione e investimento per fornitori di servizi di media audiovisivi lineari

Art. 4

Quote di programmazione

1. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari riservano annualmente alle opere europee la maggior parte del proprio tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di *teletext* e televendite. La quota di cui al primo periodo è innalzata:
 - a) al cinquantatré per cento, per l'anno 2019;
 - b) al cinquantasei per cento, per l'anno 2020;
 - c) al sessanta per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2019, alle opere audiovisive di espressione originale italiana, ovunque prodotte, è riservata, ferme restando le ulteriori specifiche previste dal regolamento del Ministero, una sotto quota rispetto alla quota prevista per le opere europee di cui al comma 1 nella misura di:
 - a) almeno la metà, per la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;
 - b) almeno un terzo, per gli altri fornitori di servizi di media audiovisivi lineari.
3. Una quota del tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di *teletext* e televendite, è riservato a opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione, documentari originali o altre opere di alto contenuto culturale o scientifico, incluse le edizioni televisive di opere teatrali, di espressione originale italiana, ovunque prodotte, secondo le ulteriori specifiche previste dal regolamento del Ministero, il cui inizio o la cui fine sia avvenuta nella fascia oraria dalle ore 18.00 alle 23.00. Tale quota corrisponde ad almeno:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- a) il dodici per cento, di cui almeno la metà riservata a opere cinematografiche, per la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;
 - b) il sei per cento, per gli altri fornitori di servizi di media audiovisivi lineari.
4. Ai sensi dell'art. 34, comma 10, del *Testo unico*, fatti salvi gli obblighi specifici definiti dal contratto di servizio per la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, i fornitori di servizi di media audiovisivi lineari riservano alle trasmissioni specificamente rivolte ai minori almeno il sei per cento della quota di cui al comma 1 e alle trasmissioni adatte ai minori ovvero idonee alla visione da parte dei minori e degli adulti almeno il venti per cento della predetta quota.
 5. Le percentuali di cui ai commi 1, 2 e 4, debbono essere rispettate su base annua. Le percentuali di cui al comma 3 debbono essere rispettate su base settimanale.
 6. Le quote di riserva di cui al presente articolo devono essere calcolate sulla base di almeno sei mesi di programmazione e come percentuali della somma delle ore di programmazione pertinente di opere europee trasmesse complessivamente dai palinsesti rispetto alla somma delle ore assoggettabili di trasmissione degli stessi palinsesti.

D.5. Si condivide l'orientamento dell'Autorità ai fini del computo delle ore per la fascia oraria 18-23?

D.6. Si condivide la base di calcolo proposta per le ore di programmazione?

Art. 5 Quote di investimento

1. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, diversi dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riservano ogni anno al pre-acquisto o all'acquisto o alla produzione di opere europee una quota dei propri introiti netti annui, come definiti al comma 2, non inferiore al dieci per cento, da destinare interamente a opere prodotte da produttori indipendenti. La percentuale di cui al primo periodo è innalzata:
 - a) al 12,5 per cento, da destinare per almeno il 10,4 per cento a opere prodotte da produttori indipendenti, per l'anno 2019;
 - b) al quindici per cento, da destinare per almeno il 12,5 per cento a opere prodotte da produttori indipendenti, a decorrere dall'anno 2020.
2. Per introiti netti annui devono intendersi i ricavi riportati nell'ultimo conto economico approvato disponibile alla data del 1° gennaio dell'anno per il quale sono computati gli investimenti di cui al comma 1. Nell'ambito e per le finalità del presente articolo, sono presi in considerazione esclusivamente i ricavi riferiti alla



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

prestazione di fornitore di servizi di media audiovisivi lineari svolta nell'esercizio del relativo titolo abilitativo. Gli introiti netti annui devono essere attribuibili alle seguenti voci:

- a) pubblicità, televendite e sponsorizzazioni riferite alla programmazione lineare;
 - b) contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati;
 - c) provvidenze pubbliche;
 - d) offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui il soggetto obbligato ha la responsabilità editoriale.
3. Per introiti netti da offerte televisive a pagamento si intendono i ricavi da abbonamento ad offerte lineari di carattere non sportivo, indipendentemente dalla piattaforma distributiva utilizzata, inclusi quelli derivanti da *pay per view*, dalla fornitura di programmi basati su *standard* trasmissivi tecnologici avanzati, riconducibili all'attività di fornitore di servizi di media audiovisivi lineari. Qualora gli introiti netti annui siano riconducibili sia ad attività editoriali sia ad attività non editoriali, e non sia possibile dare in maniera separata evidenziazione dei ricavi attribuibili all'una o all'altra attività, i ricavi da abbonamento di cui al periodo precedente, sono considerati in misura non inferiore al cinquanta per cento del totale. Qualora l'offerta destinata all'utente finale includa congiuntamente sia palinsesti la cui responsabilità editoriale è riconducibile al fornitore di servizi di media audiovisivi che la mette a disposizione del pubblico, sia palinsesti la cui responsabilità editoriale è riconducibile a terzi, i ricavi di cui al primo periodo sono considerati al netto dei ricavi da abbonamento riferibili ai palinsesti riconducibili a terzi.
4. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari diversi dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, tenuto conto del palinsesto, riservano altresì ogni anno alle opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al comma 1 pari ad almeno il 3,2 per cento dei propri introiti netti annui, come definiti ai sensi del comma 2. La percentuale di cui al primo periodo è innalzata:
- a) al 3,5 per cento, per l'anno 2019;
 - b) al quattro per cento, per l'anno 2020;
 - c) al 4,5 per cento, a decorrere dall'anno 2021.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano ai fornitori di servizi di media audiovisivi lineari che abbiano trasmesso nel corso dell'anno meno di 52 opere cinematografiche. Al fine di tale computo, sono tenuti in considerazione i titoli unici, al netto delle repliche. Il numero complessivo non deve essere superiore alle 104 opere in un anno.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

6. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva ogni anno al pre-acquisto o all'acquisto o alla produzione di opere europee una quota dei propri ricavi complessivi annui non inferiore al quindici per cento, da destinare interamente a opere prodotte da produttori indipendenti. La percentuale di cui al primo periodo è innalzata:
 - a) al 18,5 per cento, da destinare per almeno il 15,4 per cento a opere prodotte da produttori indipendenti, per l'anno 2019;
 - b) al venti per cento, da destinare per almeno il 16,7 per cento a opere prodotte da produttori indipendenti, a decorrere dall'anno 2020.
7. Per ricavi complessivi annui riferiti alla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale devono intendersi i ricavi riportati nell'ultimo conto economico approvato disponibile alla data del 1° gennaio dell'anno per il quale sono computati gli investimenti di cui al presente articolo. Nell'ambito e per le finalità del presente articolo, sono presi in considerazione esclusivamente i ricavi riferiti alla attività del servizio pubblico televisivo, ovvero per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari. Tali ricavi, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizi, sono quelli derivanti da:
 - a) canone relativo all'offerta televisiva;
 - b) pubblicità, in qualunque forma, connessa all'offerta televisiva.
8. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, tenuto conto del palinsesto, riserva ogni anno altresì alle opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al comma 6 pari ad almeno il 3,6 per cento dei propri ricavi complessivi, come definiti ai sensi del comma 7. La percentuale di cui al primo periodo è innalzata:
 - a) al quattro per cento, per l'anno 2019;
 - b) al 4,5 per cento, per l'anno 2020;
 - c) al cinque per cento, a decorrere dall'anno 2021.
9. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva ogni anno a opere di animazione appositamente prodotte da produttori indipendenti per la formazione dell'infanzia un'ulteriore sotto quota non inferiore al cinque per cento della quota prevista per le opere europee di cui al comma 6.
10. Qualora uno o più fornitori di servizi di media audiovisivi lineari siano controllati, ai sensi dall'art. 43, comma 14, del *Testo Unico*, da un'unica impresa, per la verifica del rispetto delle quote di investimento di cui al presente articolo possono essere computati sia gli investimenti effettuati dal fornitore di servizi di media audiovisivi lineari sia gli investimenti effettuati da società controllanti, controllate o soggette a



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

controllo comune. In tal caso, la quota di investimento è calcolata al netto delle partite infragruppo.

11. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, diversi dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, che abbiano iniziato la propria attività successivamente alla data del 1° gennaio 2018 raggiungono progressivamente, e comunque entro i primi tre anni, le quote di cui al presente articolo.

D.7 Si condividono le definizioni e specificazioni delle voci che rientrano negli introiti netti e nei ricavi complessivi?

D.8. Si condividono le modalità di individuazione della base di calcolo per le offerte aggregate di contenuti a pagamento?

D.9. Si ritiene che i soggetti obbligati debbano fornire all’Autorità adeguata evidenza delle modalità di cui al quesito D.8? Se sì, in che forma?

D.10. Quali strumenti si ritiene siano più idonei per valorizzare i ricavi da abbonamento riferibili ai palinsesti riconducibili a terzi di cui al comma 3?

D.11. Si condivide la quota di investimento a livello di gruppo così come definita dal comma 10?

D.12. Si condivide la previsione relativa alla gradualità degli obblighi per i soggetti nuovi entranti di cui al comma 11?

Titolo III

Obblighi per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta

Art. 6

Quote di programmazione e investimento

1. I fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla giurisdizione italiana, di cui al regolamento allegato alla delibera n. 607/10/CONS, ancorché non sottoposti all’obbligo di autorizzazione di cui all’articolo 3 di quest’ultimo, promuovono la produzione di opere europee e l’accesso alle stesse.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2019, i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta riservano una percentuale non inferiore al trenta per cento alle opere europee nel proprio catalogo. Tale percentuale è calcolata sul monte ore messo a disposizione annualmente nell’ambito del medesimo catalogo. Una quota non inferiore al cinquanta per cento della suddetta quota è riservata alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

3. A decorrere dal 1° gennaio 2019, i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta destinano un contributo finanziario annuale alla produzione o all'acquisizione di diritti sulle opere europee di produttori indipendenti per i propri cataloghi, con particolare riferimento alle opere recenti, vale a dire quelle diffuse entro un termine di cinque anni dalla loro produzione, pari ad almeno il venti per cento degli introiti netti annui specificamente attribuibili alla fornitura al pubblico di contenuti audiovisivi a richiesta nell'ambito dei medesimi cataloghi. Una quota non inferiore al cinquanta per cento della suddetta quota è riservata alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte.
4. Per introiti netti annui devono intendersi i ricavi riportati nell'ultimo conto economico approvato disponibile alla data del 1° gennaio dell'anno per il quale sono computati gli investimenti di cui al comma 3. Nell'ambito e per le finalità del presente articolo, sono presi in considerazione esclusivamente i ricavi riferiti alla prestazione di fornitore di servizi di media audiovisivi non lineari svolta in Italia nell'esercizio del relativo titolo abilitativo.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il contributo finanziario di cui al comma 3 è richiesto anche per i cataloghi rivolti ai consumatori italiani, la cui responsabilità editoriale è riconducibile a soggetti che ricadono sotto la giurisdizione di uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia. In tale caso, la riserva del venti per cento di cui al comma 3 è calcolata sugli introiti netti annui che il fornitore di servizi di media audiovisivi stabilito in un altro Stato membro ha conseguito in Italia mediante la fornitura al pubblico di cataloghi. Le informazioni in merito agli introiti netti annui sono acquisite dall'Autorità per il tramite dell'organismo di vigilanza preposto presente nello Stato membro dove il servizio è stabilito, ovvero anche per il tramite dello European Regulators Group for Audiovisual Media Services (ERGA).
6. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a dare rilievo alle opere europee presenti nei cataloghi offerti secondo le ulteriori specifiche tecniche previste dall'Allegato B alla presente delibera. I fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta, indipendentemente dagli eventuali metodi, procedimenti o algoritmi usati dai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta per la personalizzazione dei profili degli utenti, predispongono, nei propri cataloghi, una sezione dedicata nella pagina principale di accesso o una specifica categoria per la ricerca delle opere europee e prevedono di riservare una quota alle opere europee nelle campagne pubblicitarie o di promozione dei servizi forniti.
7. Qualora più cataloghi appartengano o siano controllati da un unico soggetto, gli obblighi di cui ai commi 2, 3 e 5 sono determinati sul complesso dei cataloghi forniti.

D.13 Si condividono le ulteriori specifiche previste dall'Autorità nel presente articolo?

D.14. Si condivide la definizione di introiti netti annui di cui al comma 4?

D.15. Si condividono i criteri adottati per dare rilievo alle opere europee presenti nei cataloghi?



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Titolo IV

Deroghe agli obblighi di programmazione e investimento

Art. 7

Deroghe agli obblighi di programmazione e investimento

1. Ai sensi dell'art. 44-*quinquies*, comma 2, del *Testo unico*, è ammessa la presentazione della richiesta di deroga totale o parziale, illustrandone i motivi e fornendo ogni utile elemento a supporto, agli obblighi di riserva di programmazione e di investimento di cui agli artt. 44-*bis*, 44-*ter* e 44-*quater* del *Testo unico* da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi che soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) non abbiano realizzato utili in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio relativamente ai servizi di media audiovisivi per cui è richiesta la deroga;
 - b) abbiano una quota di mercato riferita ai ricavi da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti o convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, inferiore all'uno per cento;
 - c) diffondano un palinsesto tematico o un catalogo tematico, del quale hanno la responsabilità editoriale.
2. L'istante, entro il termine del 30 settembre dell'anno per il quale si richiede la deroga, invia la relativa istanza, allegando ogni utile elemento a supporto e documentando a titolo esemplificativo:
 - i) l'inesistenza o l'insufficiente disponibilità di prodotto e l'impossibilità di commissionarne la produzione, avuto riguardo al proprio palinsesto, ovvero catalogo, al proprio pubblico, ai propri *standard* di qualità tecnica ed editoriale;
 - ii) la possibilità che il meccanismo delle quote sia pregiudizievole all'equilibrio economico dell'azienda, avuto riguardo, in particolare, ai costi medi dei diversi prodotti disponibili sul mercato, al relativo rapporto costo/*audience* per minuto di programma, agli eventuali effetti negativi sull'*audience* derivanti dai vincoli oggetto della richiesta di deroga;
 - iii) le negoziazioni tentate o avviate, l'esistenza di limiti all'acquisizione dei diritti, la sussistenza di regimi di esclusiva, l'indisponibilità a negoziare da parte di terzi, soprattutto con riferimento alle opere cinematografiche di espressione originale italiana;
 - iv) con specifico riferimento agli obblighi di investimento, le ragioni di oggettiva impossibilità per le quali non si possa procedere in regime di acquisto, produzione e preacquisto.
 - v) con specifico riferimento alle opere cinematografiche di espressione originale italiana, nonché alle opere audiovisive di espressione originale italiana,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

l'effettiva disponibilità sul mercato delle stesse, anche con riferimento alla capacità di queste ultime di soddisfare l'intera richiesta di mercato, ai fini del soddisfacimento delle relative quote.

3. La Direzione competente comunica, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, nonché in osservanza del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità, al soggetto istante l'avvio del procedimento unitamente al nominativo del relativo responsabile.
4. Entro quindici giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, il soggetto istante può chiedere al responsabile del procedimento di illustrare le proprie posizioni in audizione. La data dell'audizione è disposta dal responsabile del procedimento ed è comunicata al soggetto richiedente con adeguato preavviso. Dell'audizione è redatto verbale, nel quale sono riportate, in forma sintetica, le principali osservazioni svolte e le dichiarazioni rese.
5. Il responsabile del procedimento, può formulare richieste di informazione e di esibizione di documenti, indicando un termine congruo entro il quale dovrà pervenire la risposta. I termini procedurali sono sospesi dalla notifica della richiesta di informazioni, sino alla data di ricezione delle medesime.
6. Il responsabile del procedimento ha la facoltà, ai sensi della legge n. 241/90, di formulare le richieste di cui al comma 5 anche ai soggetti terzi, che si ritiene siano in possesso di informazioni atte a comprovare la veridicità dei documenti trasmessi dal richiedente, o, più in generale, la fondatezza dell'istanza stessa.
7. Ai fini dell'accoglimento della richiesta di deroga di cui al comma 1, l'Autorità, acquisita la documentazione e le informazioni di cui sopra, valuta, tra gli altri, la tipologia del programma televisivo, il *target* di riferimento, la linea editoriale e la sua coerenza con l'effettiva programmazione, la tipologia dell'offerta in chiaro o a pagamento, l'effettiva disponibilità di prodotto compatibile con la linea editoriale del programma.
8. Il termine per l'adozione del provvedimento finale è di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza di deroga, salva la proroga dei termini fino ad un massimo di sessanta giorni ove il Consiglio dell'Autorità ravvisi la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori.

D.16. Si condividono le procedure previste dall'Autorità per la presentazione e valutazione delle istanze di deroga?

D.17 Si ritiene ragionevole modulare la concessione delle deroghe dagli obblighi di investimento tenuto conto della tempistica necessaria per lo sviluppo e la creazione di nuove opere audiovisive?

D.18 Quali sono le evidenze che il soggetto che presenta l'istanza di deroga dagli obblighi di investimento deve esibire al fine di dimostrare la mancata reperibilità di prodotto audiovisivo?



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Titolo V

Vigilanza e controllo

Art. 8

Modelli per la trasmissione dei dati

1. I fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito nazionale, lineari e non lineari, compilano il modello appositamente predisposto, denominato “Modello Q”, reso disponibile sul sito internet dell’Autorità all’indirizzo www.agcom.it.
2. Il modello di cui al comma 1 contiene, in sintesi, le seguenti informazioni:
 - a) programmazione annuale dei fornitori dei servizi di media, lineari e non lineari, dettagliata secondo le ore assoggettabili e le tipologie di opere audiovisive così come definite dagli artt. 44-*bis* e 44-*quater* del *Testo unico* e secondo le ulteriori specifiche contenute nel presente Regolamento;
 - b) programmazione settimanale nella fascia oraria 18.00-23.00 delle opere indicata all’art. 44-*bis*, comma 3 del *Testo unico*;
 - c) introiti conseguiti da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilità editoriale, inclusi i palinsesti diffusi o distribuiti attraverso piattaforme diffusive o distributive di soggetti terzi, come definiti dall’art. 44-*ter* del *Testo unico* e dalle ulteriori specifiche contenute nel presente Regolamento;
 - d) introiti netti annui in Italia, per i fornitori di servizi di media non lineari, come previsti dall’art. 44-*quater* del *Testo unico* e definiti nel presente Regolamento;
 - e) investimenti effettuati dai fornitori di servizi di media audiovisivi in opere audiovisive in conformità con gli obblighi previsti dall’art. 44-*ter* e 44-*quater* del *Testo unico* e definiti nel presente Regolamento.
3. In caso di mancato assolvimento delle quote di riserva di cui agli artt. 44-*bis*, 44-*ter* e 44-*quater* del *Testo unico*, i fornitori di servizi di media lineari e non lineari, trasmettono all’Autorità, unitamente ai Modelli Q, elementi giustificativi idonei a motivare lo scostamento rispetto ai limiti di legge.
4. I modelli di cui al presente articolo possono essere aggiornati e modificati in ragione dei mutamenti del quadro normativo e regolamentare.
5. I fornitori di servizi di media radiofonici, operanti in ambito nazionale o locale, i fornitori di servizi di media audiovisivi operanti esclusivamente in ambito locale compresi quelli i cui palinsesti vengono ritrasmessi simultaneamente su altri mezzi di comunicazione elettronica ai sensi dell’art. 22 del *Testo unico* o che sono



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

comunque destinati ad un pubblico locale ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 2010/13/UE sono esclusi dagli adempimenti di cui al presente articolo.

6. Gli operatori della comunicazione esercenti l'attività di produzione televisiva compilano e trasmettono, entro il 30 settembre di ogni anno, all'Autorità, un Modello nel quale forniscono le informazioni utili alla verifica del possesso dei requisiti per la qualifica di produttore indipendente, secondo le specifiche di cui all'art. 3 del presente Regolamento, nonché quelle funzionali alla redazione della Relazione di cui all'art. 44-*quinquies*, comma 4, del *Testo unico*.

D.19 Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alla modalità di raccolta delle informazioni?

D.20 Quali informazioni si ritengono rilevanti ai fini della raccolta dei dati relativi ai fornitori di servizi di media audiovisivi?

D.21 Quali informazioni si ritengono rilevanti ai fini della raccolta dati relativi ai produttori?

Art. 9

Modalità e termini della comunicazione

1. Ciascuna comunicazione deve essere effettuata in conformità ai Modelli di cui all'art. 8 entro il 30 settembre di ciascun anno con riferimento alla programmazione e agli investimenti realizzati nell'anno precedente, fatte salve le esigenze poste dagli obblighi di rendicontazione alla Commissione europea.
2. I modelli devono essere compilati ed inviati all'Autorità all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it a mezzo di casella di posta elettronica certificata.

D.22 Si condividono le previsioni dell'Autorità in merito alle modalità e ai termini delle comunicazioni previste al presente articolo?

Art. 10

Verifica degli obblighi di riserva di programmazione e di investimento

1. Ai fini delle verifiche di cui al presente articolo, l'Autorità utilizza ed elabora i dati relativi all'attività di monitoraggio dei programmi e dei cataloghi diffusi dai fornitori dei servizi di media audiovisivi in ambito nazionale effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i dati contenuti nelle comunicazioni trasmesse dai fornitori di servizi di media audiovisivi e dai produttori indipendenti ai sensi del presente Regolamento, nonché le risultanze degli accertamenti svolti ai sensi dei commi 3 e 4.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2. A partire dal 2019, le eventuali oscillazioni in difetto relative alla riserva di investimento, nel limite massimo del dieci per cento rispetto alla quota complessiva richiesta nel medesimo anno, sono comunicate all'Autorità, corredate dalla relativa motivazione, senza ritardo e comunque non oltre dieci giorni dalla data di approvazione del bilancio riferito a tale anno. I fornitori di servizi di media audiovisivi, lineari e non lineari, possono avvalersi della predetta facoltà secondo le modalità definite nell'art. 11.
3. L'Autorità si riserva di chiedere la trasmissione di ulteriori atti, comunicazioni o documenti ritenuti utili, anche mediante richieste di informazioni rivolte ai produttori indipendenti indicati nei modelli trasmessi dai fornitori di servizi di media audiovisivi.
4. L'Autorità dispone, anche ai sensi della delibera n. 220/08/CONS, regolari programmi di ispezioni, anche sistematiche, al fine di verificare il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 44-bis, 44-ter e 44-quater del *Testo unico* e del presente Regolamento.
5. L'Autorità provvede, nel rispetto della riservatezza di terzi, allo scambio di informazioni con il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, nonché all'invio di specifiche richieste di carattere interpretativo ai medesimi.

D.23 Si condivide l'orientamento dell'Autorità sulle modalità di verifica degli obblighi di riserva di programmazione e investimento previsti al presente articolo?

Art. 11

Procedura di recupero delle oscillazioni in difetto relative agli obblighi di investimento

1. Qualora un fornitore di servizi di media audiovisivi decida di avvalersi della facoltà di cui all'art. 10, comma 2, del presente Regolamento, invia, entro il termine ivi previsto, una comunicazione all'Autorità, a mezzo posta elettronica certificata, contenente le seguenti informazioni:
 - introiti netti annui così come definiti dall'art. 5, comma 2, del presente Regolamento relativi all'anno di riferimento per il calcolo della relativa quota di investimento, nel caso di servizi lineari, ovvero all'art. 6, comma 4, per i servizi non lineari;
 - investimenti effettuati nell'anno di riferimento, riferibili a una delle quote di riserva di cui all'art. 5 del presente Regolamento, nel caso di servizi lineari, ovvero all'art. 6, nel caso di servizi non lineari;
 - quota di investimento per la quale si è verificato lo scostamento;
 - entità dello scostamento rispetto alla quota di legge espressa sia in termini di valore assoluto che di quota percentuale;
 - elementi giustificativi in merito allo scostamento.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2. Entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, l'Autorità si pronuncia in merito all'accoglimento ovvero al rigetto delle giustificazioni presentate. Nell'ambito di tale attività istruttoria, l'Autorità può formulare ulteriori richieste di informazioni, ovvero richiedere l'esibizione di documenti al soggetto interessato. In tale caso i termini procedurali sono sospesi dalla notifica della richiesta di informazioni sino alla ricezione delle medesime da parte del soggetto obbligato. Ai fini dell'ammissibilità o meno degli elementi giustificativi, l'Autorità valuta, tra gli altri, i seguenti elementi: la situazione di mercato nel quale il fornitore di servizi di media si trova ad operare, la natura congiunturale ovvero strutturale degli elementi che hanno inciso sull'oscillazione in difetto, l'andamento del piano degli investimenti, la struttura di bilancio.
3. Qualora l'Autorità accolga le giustificazioni addotte dal fornitore di servizi di media, il procedimento di cui al presente articolo si ritiene concluso per il tramite dell'adozione di una delibera. Qualora l'Autorità ritenga di non accogliere le giustificazioni prodotte dal fornitore di servizi di media si applicano le disposizioni del Regolamento allegato alla delibera dell'Autorità n. 581/15/CONS. In entrambi i casi il fornitore di servizi di media è obbligato a recuperare lo scostamento entro il termine di sei mesi dall'approvazione dell'ultimo bilancio di esercizio riferito all'anno in cui si sono realizzate le oscillazioni in difetto. A tal fine l'Autorità, con la medesima delibera di accoglimento ovvero di rigetto delle giustificazioni, definisce le modalità temporali e procedurali con le quali il fornitore di servizi di media deve provvedere al recupero della relativa quota.
4. Qualora accerti l'avvenuto recupero dell'oscillazione in difetto l'Autorità con propria delibera conclude il procedimento di cui al presente articolo. In caso contrario, si applicano le disposizioni del Regolamento allegato alla delibera dell'Autorità n. 581/15/CONS.

D.24 Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alla procedura di valutazione delle comunicazioni inerenti alle oscillazioni inferiori al 10% rispetto alle quote di investimento obbligatorie?

D.25 Quali sono le modalità con le quali i soggetti possono procedere all'effettivo recupero dello scostamento entro sei mesi dall'approvazione del bilancio di esercizio previsti dalla legge?

Art. 12

Procedura di valutazione delle oscillazioni in difetto relative agli obblighi di programmazione e di investimento

1. Il presente articolo disciplina i procedimenti instaurati a seguito della ricezione delle giustificazioni addotte dal fornitore di servizi media ai sensi dell'art. 10, comma 2, nonché i procedimenti relativi a tutti gli altri casi di oscillazioni in difetto rispetto alle quote di programmazione e di investimento stabilite dalla legge.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2. Qualora l'Autorità reputi accoglibili le giustificazioni trasmesse dal fornitore di servizi di media audiovisivi unitamente al Modello Q, relative a uno scostamento rispetto alle quote stabilite *ex lege*, comunica a quest'ultimo, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento delle medesime la conclusione del procedimento di verifica.
3. Qualora l'Autorità non ritenga ammissibili le motivazioni addotte dal fornitore di servizi di media audiovisivi, entro il termine di 90 giorni, invia a quest'ultimo una lettera di richiamo formale. In tale atto l'Autorità, nell'evidenziare lo scostamento rilevato e nel motivare il mancato accoglimento delle giustificazioni proposte, invita il fornitore di servizi di media audiovisivi al rispetto della soglia di programmazione o di investimento per gli anni successivi e indica al contempo le eventuali modalità di recupero.
4. Qualora, anche nell'anno successivo rispetto a quello dello scostamento di cui al comma 2, il fornitore di servizi di media audiovisivi non ottemperi alle obbligazioni di cui agli artt. 44-*bis*, 44-*ter* e 44-*quater* del *Testo unico*, si applicano le disposizioni del Regolamento allegato alla delibera dell'Autorità n. 581/15/CONS. Qualora il fornitore di servizi di media audiovisivi non comunichi le eventuali giustificazioni relative a uno scostamento rispetto alle quote stabilite *ex lege*, si applicano le disposizioni del Regolamento allegato alla delibera dell'Autorità n. 581/15/CONS.
5. Qualora l'Autorità, a seguito delle verifiche sui modelli trasmessi, rilevi che contrariamente a quanto comunicato dal fornitore di servizi di media, lo stesso non rispetti le soglie minime di cui agli artt. 44-*bis*, 44-*ter* e 44-*quater* del *Testo unico*, invia a quest'ultimo, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione dei medesimi, una richiesta di informazioni finalizzata ad acquisire eventuali elementi giustificativi. I termini procedurali si intendono interrotti dalla data di notifica della lettera dell'Autorità sino alla ricezione delle informazioni da parte del soggetto obbligato. Qualora l'Autorità ritenga ammissibili le motivazioni trasmesse dal fornitore di servizi di media audiovisivi il procedimento si conclude ai sensi del comma 2. In caso contrario si procede ai sensi del comma 3.

D.26 Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alla procedura istruttoria per l'accertamento del rispetto degli obblighi di programmazione e investimento?

D. 27 Si condivide l'adozione di un richiamo formale con le modalità delineate?

D.28 La previsione di eventuali accordi tra broadcaster e produttori indipendenti potrebbe costituire un'alternativa rispetto al regime delle deroghe e al meccanismo di recupero delle quote?



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Art. 13 Sanzioni

1. Ai soggetti che non adempiono, nei termini e secondo le modalità prescritte all'art. 9, all'obbligo di cui all'art. 8, si applicano le sanzioni di cui all'art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
2. Ai soggetti che, ai fini dell'obbligo di cui all'art. 8, comunicano dati non rispondenti al vero si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, comma 29, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
3. In caso di mancato rispetto delle norme di cui all'art. 51, comma 1, *lett. g)*, del *Testo unico*, l'Autorità applica le sanzioni amministrative previste dal medesimo previste all'art. 51, comma 2, *lett. d)*.
4. Nella determinazione dell'importo della sanzione, l'Autorità tiene conto degli elementi forniti nell'allegato alla delibera n. 265/15/CONS, recante "*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie*".

D.29 Si condivide l'applicazione delle linee guida sulla quantificazione delle sanzioni in ottemperanza ai criteri di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza?

Art. 14 Abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2019, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 44-*bis*, comma 3, del *Testo unico* che diventa operativo con l'entrata in vigore del regolamento dei Ministri dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali e del turismo.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le delibere n. 66/09/CONS, n. 397/10/CONS, n. 188/11/CONS, n. 186/13/CONS e n. 526/14/CONS.